











P.S.R LAZIO 2014-2020

PIANO E REGOLAMENTO DEI



# REG

# REGOLAMENTO

(Aggiornato alla nota d'ufficio per la Comunità)

formato: A4 data: Aprile 2023



# **Ente Riserva**



Direttore: Dott. Angelo Cappelli RUP: Dott. For. Giuseppe Puddu

Dirigente servizio tecnico: Dott.ssa Loredana Tanga Responsabile servizio vigilanza:Dott. Armando Di Marino

Ufficio di Piano:

Dott. For. Giuseppe Puddu (settore naturalistico, agroforestale) Dott. Andrea Sasso (settore storico archeologico, comunicazione)

# Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI)



Alpha Consult S.r.l.

Arch. Francesca Barelli

Dott.ssa Irene de Sapio

StudioSilva S.r.l. (mandataria)

Avv. Edi Spinelli

### Gruppo di lavoro

Dott. For. Paolo Rigoni (capogruppo, componente agro forestale) Arch. Francesca Barelli (coordinatore, componente antropica) Dott.ssa Irene de Sapio, (Studio di incidenza, componente biotica)

Avv. Edi Spinelli (aspetti normativi)

Ing. Paolo Di Giacomo (SIT, componente idrogeologica)

Ing. Tullia Di Giacomo (SIT e informatica applicata)

Arch. Marianna Amendola, (componente storico culturale e VAS)

Dott. Daniele Raponi, (componente abiotica)


Dott.ssa Emanuela Carli, (vegetazione, flora, habitat).

Dott. Antonio Pizzuti Piccoli, (aspetti faunistici - erpetofauna)

Dott. Sc. Agr. Luca Naldi (componente agro forestale)









		INDICE
TITOLO	I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
art.1)	Definizioni di riferimento/glossario	3
art.2)	Finalità	4
art.3)	Oggetto	5
art.4)	Validità e attuazione	6
TITOLO	II –MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER IL PATRIMONIO NATURALE ED IL PAESAG	GIO 8
art.5)	Azioni incentivate in tutto il territorio protetto	8
art.6)	Obblighi e divieti generali validi in tutto il territorio protetto	8
art.7)	Prescrizioni specifiche per la conservazione dell'ecosistema lacustre	
art.8)	Tempistiche per la realizzazione degli interventi o delle attività	
art.9)	Tutela della flora e della fauna	
art.10)	Aree floristiche e specie tutelate	
art.11)	Alberi habitat	
art.12)	Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali	
12.1	Introduzione di specie animali e vegetali	
12.2	Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco	
12.3	Gestione cani padronali	
art.13)	Attività di controllo faunistico	12
13.1	Piani faunistici di controllo delle specie animali	13
13.2	Piani faunistici di controllo di specie alloctone	13
13.3	Danni da fauna selvatica	14
13.4	Prelievo di specie ittiche per scopi alieutici (pesca sportiva)	14
art.14)	Animali randagi	15
art.15)	Tutela della risorsa idrica e dell'equilibrio idrogeologico	15
15.1	Obiettivi generali di tutela	15
15.2	Misure preventive per la difesa delle acque dall'inquinamento	16
15.3	Prescrizioni	16
art.16)	Tutela del suolo e delle singolarità geomorfologiche	17
16.1	Obiettivi generali di tutela	17
16.2	Prescrizioni e raccomandazioni	17
TITOLO	III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI	19
art.17)	Generalità	19
art.18)	Opere infrastrutturali ed edilizie	19
18 1	Viahilità	10



18.2	Infrastrutture elettriche energetiche e di telecomunicazione	20
18.3	Opere edilizie	20
art.19)	Impianti	21
19.1	Energie rinnovabili	21
19.2	Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua	21
TITOLO	IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'	22
art.20)	Generalità	22
20.1	Misure per il contenimento dell'inquinamento acustico	22
art.21)	Aree gravate da uso civico	22
art.22)	Attività agricole	22
22.1	Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari	22
22.2	Gestione delle pratiche agronomiche	24
22.3	Operazioni colturali nei noccioleti	25
22.4	Operazioni colturali nei castagneti da frutto	25
art.23)	Pratiche pastorali	26
art.24)	Attività di gestione e utilizzazione forestale	26
24.1	Indirizzi generali	26
24.2	Prescrizioni per le zone B*	27
24.3	Procedure e periodi per l'attuazione degli interventi selvicolturali	27
TITOLO	V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE	28
art.25)	Circolazione con veicoli a motore	28
25.1	Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore	28
25.2	Navigazione del lago	29
art.26)	Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative	29
26.1	Attività culturali sportive ricreative di gruppo	29
26.2	Campeggio e attendamenti temporanei	30
26.3	Accessibilità e fruizione del lago	31
26.4	Accessibilità a grotte e cavità	31
26.5	Accessibilità ai capanni di osservazione dell'avifauna	31
26.6	Riprese fotografiche e cinematografiche e video per scopi di lucro e pubblicitari	32
TITOLO	VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NORME FINALI E TRANSITORIE	33
art.27)	Nulla Osta	33
27.1	Interventi da effettuare in somma urgenza	34
art.28)	Autorizzazioni	34
art.29)	Valutazione di Incidenza Ambientale	35
art 201	Vigilanza e sanzioni	26



#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### art.1) Definizioni di riferimento/glossario

1. Nel presente documento i rimandi sintetici e gli acronimi fanno riferimento alle seguenti definizioni:

CEP: convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000)

<u>EG</u>: Ente Gestore: Ente Monti Cimini Riserva Naturale lago di Vico in qualità di soggetto responsabile della gestione dell'area naturale protetta e delle aree (Siti) della Rete Natura 2000 (ZSC/ZPS)

MDC: Misure di conservazione (MDC) generali (D.G.R. n. 612 del 16/12/2011) e Sito specifiche approvate dalla Regione Lazio (D.G.R. n. 886 del 16/12/2014) per le ZSC

MG: Manuale di gestione, strumento attuativo del Piano della Riserva (schede progetto)

QC: quadro conoscitivo del PdR

QI/QV: quadro interpretativo e valutativo del PdR

QS: quadro strategico del PdR

PAN: Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PdR: Piano della Riserva Naturale regionale Lago di Vico ai sensi della L.394/91ss.mm.ii e della LR 29/97 ss.mm.ii

PUA: Piano di Utilizzazione Agricola

Riserva: Riserva naturale regionale "Lago di Vico"

SCH: Scheda progetto del Manuale di gestione

<u>Specie target</u>: specie considerate di importanza conservazionistica e come indicatori ambientali, ovvero specie che possono svolgere il ruolo di "guida" per valutare l'integrità, la diversità e la vulnerabilità degli ecosistemi.

Stato di conservazione soddisfacente: ai sensi dell'art.1 della Direttiva Habitat lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia



di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

SNB: Strategia Nazionale della Biodiversità (2010)

2. Si fa altresì riferimento alle seguenti definizioni:

Patrimonio edilizio esistente: edifici o manufatti legittimamente realizzati o successivamente legittimati.

<u>Beni del patrimonio culturale storico paesaggistico:</u> Edifici, strutture edilizie, manufatti, opere, impianti e infrastrutture individuati ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai sensi della Parte II e Parte III.

<u>Beni di valore storico-testimoniale</u> (beni minori storico testimoniali) Edifici, strutture edilizie, manufatti e opere rurali accessorie, realizzati prima del 1930, censiti nelle schede di cui al Quadro conoscitivo, individuati in via preliminare nel PdR (cfr. Ql02 "Rete insediativa contemporanea e strutture di lunga durata") come beni identitari della matrice produttiva della caldera, nonché gli ulteriori beni (edifici e manufatti) individuati nell'ambito di progetti di studio e censimento redatti successivamente all'approvazione del presente Piano.

<u>Tracciati antichi</u>: percorsi consolidati che ricalcano direttrici di collegamento territoriale o locale di documentato uso storico, lungo i quali, anche in modo discontinuo, siano stati rinvenute sistemazioni (tratti basolati) o opere accessorie (muretti o ponticelli etc) risalenti a diversi periodi storici.

<u>Strade forestali:</u> viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal Decreto 28 ottobre 2021 del MiPAF, art.3 comma 1 lettere a) e b).

<u>Strada vicinale (o interpoderale):</u> strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, come definita dal CDS art.3 c1.52, ovvero secondo le diverse interpretazioni giurisprudenziali (cfr Cass. 3130/213) "strade di proprietà privata, costituite con apporti di terreno dei proprietari frontisti, la cui sede rimane privata ma può essere concessa ad uso pubblico o gravata da diritti di servitù di passaggio o altro uso pubblico".

<u>Sport outdoor</u>: fruizione delle aree naturali praticata a piedi, in bicicletta o a cavallo e attività sportive quali, tiro con l'arco, arrampicata, bouldering, orienteering, parapendio, compresi gli sport acquatici in generale (surf, Kitesurf, canoa etc)

#### art.2) Finalità

- 1. Il presente documento disciplina l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere all'interno del territorio identificato dalle seguenti aree (di seguito "territorio protetto"):
  - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, istituita con Legge Regionale 47/1982 (successivamente integrata con LR 24/2008):
  - ZSC IT6010023 "Monte Fogliano e Monte Venere", (affidata in gestione all'EG con DGR305/2018);



- ZSC IT6010024 "Lago di Vico", (affidata in gestione all'EG con DGR305/2018);
- ZPS IT 6010057 "Lago di Vico Monte Fogliano e Monte Venere ".
- 2. Le misure regolamentari gestionali di seguito esplicitate costituiscono inoltre <u>indirizzi di riferimento</u> per la redazione di piani attuativi di settore agro-silvo-pastorali.
- 3. Le disposizioni contenute nei successivi titoli sono volte a garantire in stretta integrazione tra loro:
  - il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel successivo art.3), quali componenti locali della Rete Ecologica Regionale, in coerenza con le MDC delle quali costituiscono integrazione di dettaglio per gli aspetti richiamati dalle MDC stesse;
  - la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali caratterizzati da notevoli singolarità geomorfologiche, naturalistiche e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000), dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010) e dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (D.G.R. Lazio n.170 del 3/3/2021);
  - il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali, nonché l'inclusività e l'accessibilità per le persone con disabilità.

# art.3) Oggetto

- 1. All'interno del "territorio protetto" sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:
  - gli habitat di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000 elencati all'art.2, riportati nei formulari ed indicati nel PdR (Quadro Conoscitivo "Carta degli habitat", NTA);
  - le specie di flora e fauna di interesse comunitario elencate nel Formulario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel PdR (Quadro Conoscitivo "Carta delle vocazioni faunistiche", NTA);
  - gli elementi di valore ecologico:
    - reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
    - reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
    - zone umide
    - boschi e macchie:
    - formazioni rocciose
    - formazioni arbustive in evoluzione naturale;
    - prati, pascoli naturali e praterie;
    - formazioni ecotonali.




- elementi, seminaturali o costruiti, di valenza ecologica:
  - muri a secco;
  - filari e siepi;
  - alberature isolate;
  - invasi e manufatti per la raccolta delle acque (fontanili, abbeveratoi, etc..), strutture idrauliche ipogee;
  - terrazzamenti.
- le aree e i beni di valore paesaggistico:
  - aree archeologiche;
  - beni e manufatti del patrimonio storico rurale (chiese, casotti e ricoveri ad uso agricolo, case in pietra, casali rustici di primo impianto ecc...);
  - punti panoramici;
  - strade di interesse paesaggistico;
  - strade panoramiche;
  - tracciati antichi.
- Le singolarità geologiche e geomorfologiche:
  - formazioni rocciose quali dicchi, neck, colate laviche;
  - falesie:
  - formazioni di interesse mineralogico anche se criptocristalline;
  - antiche cave.
- 2. Gli elementi sopra elencati sono individuati negli elaborati cartografici del PdR. Le disposizioni di tutela si applicano anche se non rappresentati negli elaborati grafici ma rilevati successivamente all'interno del territorio protetto.

#### art.4) Validità e attuazione

- 1. Le misure del presente Regolamento sono definite in coerenza al PdR, in termini complementari per gli aspetti di competenza, secondo quanto previsto dall'art.27 della LR 29/97 ss.mm.ii, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area protetta stessa.
- 2. Le successive disposizioni possono avere carattere di indirizzo o prescrittivo, secondo quanto specificato nei singoli articoli, per l'intero "territorio protetto" come definito all'art.2). Esse costituiscono, inoltre, un riferimento con valore di indirizzo da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza per i territori esterni compresi nell'area vasta, in relazione alla risoluzione di fattori di pressione o minaccia per lo stato di conservazione dei valori tutelati all'interno del territorio protetto.
- 3. Il regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti tre mesi dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Eventuali errori materiali, riscontrati nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'EG, comunicato al Consiglio Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.



- **4.** L'EG vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento e promuove la piena attuazione delle sue direttive e disposizioni programmatiche.
- 5. Per le attività e gli interventi non esplicitamente disciplinati dal Regolamento si applica il principio di analogia, previa verifica di coerenza da parte dell'EG con riferimento agli obiettivi del Piano della Riserva e del sistema di aree naturali protette della Regione Lazio.





#### TITOLO II -MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER IL PATRIMONIO NATURALE ED IL PAESAGGIO

#### art.5) Azioni incentivate in tutto il territorio protetto

- 1. L'EG promuove azioni indispensabili per il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, anche attraverso opportune forme di raccordo con gli interventi ammissibili riferiti alla programmazione finanziaria in ambito agricolo, tra i quali a titolo esemplificativo:
  - introduzione e mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata e agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 e Reg.
     CE 889/08 e smi);
  - adozione di un piano comune e coordinato tra le aziende agricole operanti all'interno della Riserva per la programmazione degli interventi fitosanitari;
  - interventi di conservazione e mantenimento di prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
  - interventi di valorizzazione del paesaggio agrario e di potenziamento dei valori della biodiversità e di migliore gestione del suolo (impianto di siepi, filari, ecc., ripristino dei muri a secco tradizionali, ripristino della rete di drenaggio superficiale e sotterraneo dell'acqua, creazione di piccole pozze e stagni);
  - interventi per la salvaguardia del valore ecologico degli ecotoni;
  - interventi atti a migliorare la gestione dei soprassuoli forestali.

#### art.6) Obblighi e divieti generali validi in tutto il territorio protetto

- 1. All'interno del "territorio protetto", salvo quanto diversamente esplicitato nei successivi articoli di cui ai Titoli III e IV, sono vietati:
  - la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, come dettagliato all'art.12; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo- pastorali, nonché' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
  - l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
  - l'apertura e l'esercizio di attività estrattive, l'asportazione di minerali nonché interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area e lo stoccaggio di inerti;
  - la modificazione del regime delle acque;
  - lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'EG;
  - l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
  - l'accensione di fuochi all'aperto, ad eccezione che nelle aree appositamente predisposte (aree barbecue);
  - l'uso di fuochi di artificio.
- 2. Inoltre con riferimento alle caratteristiche e al reale stato di conservazione degli elementi tutelati (habitat e specie), valgono i divieti stabiliti dalle MDC generali e dalle disposizioni specifiche emanate per i Siti.





#### art.7) Prescrizioni specifiche per la conservazione dell'ecosistema lacustre

- 1. Nelle zone A e B\* individuate dal PdR sono vietati:
  - prosciugamento e/o interramento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura;
  - utilizzo diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica anche artificiale (condotte, fossati e canali collettori);
  - ripopolamenti in natura a fini alieutici con modalità diverse da quelle individuate nel previsto regolamento di cui all'art.12.1);
  - eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia) salvo specifici progetti o programmi di conservazione autorizzati dall'EG; gli interventi devono comunque essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1 febbraio al 31 luglio);
  - accesso incontrollato alle sponde del lago con modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento.

#### art.8) Tempistiche per la realizzazione degli interventi o delle attività

1. Al fine di garantire la conservazione della biodiversità ed il minor disturbo possibile alle specie animali tutti gli interventi di gestione e ripristino degli habitat e manutenzione ordinaria/straordinaria delle infrastrutture, ivi ricompresi interventi di privati preventivamente autorizzati dall'EG, devono comunque essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (periodo che va dal 1 febbraio al 31 luglio).

#### art.9) Tutela della flora e della fauna

- 1. L'EG promuove la conservazione della biodiversità mediante la tutela e valorizzazione dei caratteri naturalistici identitari della Riserva esplicitati nella presente disciplina volta a:
  - a) mantenere, recuperare, ripristinare gli habitat e tutelare specie, in particolare quelli vulnerabili o minacciati o in via di estinzione:
  - eliminare o ridurre le fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo e la regolazione delle pressioni antropiche, in particolare negli ambiti di salvaguardia (zona A) e nelle aree di collegamento ecologico e funzionale (zone B\*);
  - c) favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica.

# art.10) Aree floristiche e specie tutelate

- 1. L' EG con la collaborazione delle istituzioni scientifiche individua e segnala all'interno della Riserva le aree floristiche di maggior rilievo (SCH09)
- 2. In tali aree le pratiche agricole o selvicolturali devono essere condotte curando di non danneggiare o estirpare le specie vegetali e floristiche tutelate dalla Direttiva Habitat, quelle elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000 e quelle evidenziate come specie di interesse conservazionistico nel QC. Inoltre le entità floristiche, rare o di



interesse fitogeografico, rilevanti ai fini del mantenimento del valore di biodiversità del "territorio protetto" individuate nel QC, anche se presenti al di fuori delle aree vincolate di cui al comma 1, debbono essere protette ovunque si trovino.

#### art.11) Alberi habitat

- 1. L'EG promuove la tutela di alberi habitat, ovvero individui arborei, vivi o morti, provvisti di nicchie ecologiche (microhabitat) come cavità, legno marcescente, epifite, essudati linfatici ecc.
- 2. Nella Riserva è fatto divieto di tagliare o danneggiare gli alberi habitat.
- 3. Nell'ambito della redazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) dovrà essere definito a livello di particella forestale il rilascio di un certo numero di Alberi Habitat d'Avvenire (AA), allo scopo di incrementare la quantità di Alberi Habitat (AH) e quindi il Valore Ecologico del Soprassuolo (VES) durante il periodo di validità del piano, applicando il metodo della Tabella R.A.DA.R. "Uno strumento innovativo per l'individuazione e la gestione degli "alberi habitat" ( Perrella e Puddu, 2015).

# art.12) Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali


- 1. La conservazione delle specie è un obiettivo prioritario. A tal fine oltre alle specifiche misure di protezione da adottare in relazione alle diverse tipologie di intervento e attività (Titolo III, IV) in tutto "il territorio protetto", con riferimento alle specie animali e vegetali presenti nel territorio della Riserva è vietato:
  - catturare individui appartenenti alla fauna selvatica, sia vertebrati che invertebrati, (salvo quando diversamente autorizzato nei successivi articoli);
  - disturbare la fauna selvatica, soprattutto nel periodo della riproduzione;
  - uccidere, ferire o detenere intenzionalmente le specie animali, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati;
  - introdurre qualsiasi specie aliena di fauna selvatica e di specie vegetali, come dettagliato al successivo punto 12.1;
  - alimentare individui appartenenti alla fauna selvatica;
  - raccogliere, estirpare, danneggiare e distruggere organismi vegetali e in particolare specie floristiche, fatta eccezione per le specie erbacee ed i prodotti di sottobosco ammessi dalla normativa vigente (LR.39/1988 ss.mm.ii.)
- 2. Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di individui appartenenti alla fauna selvatica sono ammesse, a seguito di specifica autorizzazione, esclusivamente per:
  - ricerca scientifica e monitoraggio nei modi previsti dall'art.28);
  - interventi di eradicazione di specie alloctone incluse nei regolamenti europei;



- operazioni mirate all'eliminazione di invertebrati (in particolare insetti) in connessione con pratiche agricole e selvicolturali o di polizia sanitaria, autorizzate dall'EG;
- interventi di mitigazione degli impatti sulla vegetazione, sulla fauna e sugli habitat, determinati da popolazioni di cinghiale Sus scrofa, secondo le indicazioni dell'art.13) del presente regolamento;
- interventi di mitigazione degli impatti sulla vegetazione, sulla fauna e sugli habitat, determinati da popolazioni di qualsiasi specie della fauna selvatica che risulti problematica in seguito a monitoraggi svolti dall'EG sul territorio della Riserva.
- 3. Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con la salvaguardia delle specie animali censite nel territorio, in particolare quelle minacciate di estinzione e di interesse comunitario (art.3).

### 12.1 Introduzione di specie animali e vegetali

- 1. E' vietato introdurre specie vegetali o animali estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona della Riserva del Lago di Vico, nonché introdurre individui di popolazioni che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni e sono quindi da considerarsi alloctone rispetto al patrimonio genetico originario della zona, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale o di un contesto domestico; è fatta eccezione per le reintroduzioni effettuate con criteri scientifici, condotte secondo le disposizioni di legge, e per quanto attiene l'esercizio di attività agricole e zootecniche, purché autorizzate dall'EG.
- 2. Tali disposizioni sull'introduzione di specie alloctone si applicano anche nell'ambito delle attività connesse alla pesca sportiva. Eventuali deroghe ai ripopolamenti degli stock ittici per fini alieutici sono previste, previa presentazione di un piano di immissione, basato sul monitoraggio annuale della reale consistenza dei popolamenti ittici, redatto nell'ambito di un progetto di gestione annuale della pesca sportiva approvato dall'EG di concerto con la Regione Lazio.
- 3. Utilizzo di specie alloctone. All'interno del territorio sottoposto a tutela, per tutti gli interventi di recupero e ripristino ambientale o comunque di sistemazione a verde di aree pubbliche e private, che prevedano la messa a dimora di nuovi esemplari o l'impianto di vegetazione arbustiva, devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, tipiche del contesto territoriale di riferimento.
- 4. L'EG promuove la certificazione del materiale di base.
- 5. Nell'ambito del controllo delle specie vegetali alloctone l'EG si dota di uno specifico piano di gestione e controllo per la diffusione dell'ailanto (*Ailanthus altissima*); tale piano dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, tenendo conto degli esiti dell'applicazione dello stesso e della contestuale diffusione della specie.





# 12.2 Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco

- Per la raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco valgono le norme previste dalla Legge Regione Lazio n. 32 del 5 agosto 1998, nonché le disposizioni provinciali relative ai giorni nei quali è consentita la raccolta.
- 2. Ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 32 del 5 agosto 1998, la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco è vietata nelle aree boscate presenti in zona B\*, in modo da ridurre anche il numero di accessi ai territori più sensibili.
- 3. L'EG può temporaneamente interdire la raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica dandone opportuna ed ampia comunicazione attraverso il Sito istituzionale.

# 12.3 Gestione cani padronali

- 1. Per prevenire il disturbo alla fauna selvatica e il rischio di trasmissione di patologie, è fatto divieto di introdurre cani non tenuti al quinzaglio, su tutto il territorio tutelato.
- 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
  - a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché non si allontanino da un raggio di 50 metri dal bestiame al pascolo sorvegliato;
  - b) i cani impiegati per la guardiania entro i limiti dei luoghi da sorvegliare;
  - c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza dell'EG o di forze di polizia;
  - d) i cani utilizzati in attività di pet-therapy, purché sotto il diretto controllo dei conduttori.
- 3. Tutti i cani indicati nell'elenco delle "razze pericolose" (Ordinanza del Ministero della Salute del 9 settembre 2003) debbono essere tenuti al guinzaglio, muniti di museruola e sotto il diretto controllo del conduttore.

#### art.13) Attività di controllo faunistico

- 1. Il presente regolamento disciplina le eventuali deroghe ai divieti di cui all'Art. 11 comma 3 della Legge 394 del 1991 ss.mm.ii. Nell'area della Riserva sono previsti eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'EG, attraverso appositi monitoraggi e sono attuati dal personale dell'EG o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'EG stesso.
- 2. L'attività di controllo selettivo di specie faunistiche nel "territorio protetto" è consentita esclusivamente nei casi in cui sia necessario ricomporre squilibri ecologici accertati dall'EG o da altri Enti convenzionati con l'EG ai sensi della normativa vigente in materia, a seguito di specifici studi di campo.
- 3. A tal fine l'EG può autorizzare abbattimenti e/o catture mirate qualora tali interventi siano volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico, ad una migliore salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico, all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica nonché all'eradicazione di specie alloctone. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:



- a mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie alloctone;
- a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- a controllare le densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;
- ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie, al fine di mettere in atto strategie più coerenti possibili con le esigenze specifiche di conservazione della biodiversità.
- **4.** Le modalità di esecuzione di tali attività, per quanto non specificato nei successivi punti, sono regolate dall'EG in sede di autorizzazione o da specifico disciplinare attuativo, stipulato previo accordo con gli Enti competenti.
- 5. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, nell'ambito dell'attività di controllo numerico della fauna selvatica, previsto ai sensi della L. 394/91, L.R. 29/97 e s.m.i e della DGR 320/2006, l'EG attiva specifici corsi di formazione per il personale dell'Ente deputato al controllo numerico mediante catture ed abbattimenti.
- 6. Oltre al personale sopracitato gli interventi possono essere svolti anche da persone espressamente autorizzate dall'EG, scelte con preferenza tra esperti conoscitori di flora e fauna, nonché tra i cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta (per gli abbattimenti con armi da fuoco); le suddette figure sono reperite dall'EG anche mediante l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
- 7. Nel territorio della Riserva, è possibile operare il controllo quali-quantitativo delle popolazioni di specie animali, nonché interventi di eradicazione, in ossequio ai criteri e alle modalità previste dalla D.G.R.320 del 2006 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R.29/97".

# 13.1 Piani faunistici di controllo delle specie animali

- 1. Ai fini del controllo delle popolazioni del cinghiale (Sus scrofa), ove necessario, l'EG si dota di uno specifico piano di gestione e controllo; tale piano dovrà essere aggiornato ogni cinque anni tenendo conto delle dinamiche di popolazione della specie.
- 2. Ai fini del controllo di altre specie animali, non incluse nel successivo punto 13.2, l'EG può dotarsi di idoneo piano di controllo di validità biennale previa redazione di mirati studi e monitoraggi in campo.

#### 13.2 Piani faunistici di controllo di specie alloctone

1. Ai fini del controllo delle popolazioni delle specie alloctone la Riserva si dota di uno specifico piano di gestione e controllo per le specie nutria (*Myocastor coypus*), gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e testuggine



palustre americana (*Trachemys scripta*); tale piano dovrà essere aggiornato annualmente tenendo conto delle dinamiche di popolazione della specie. Per quanto riguarda la fauna ittica si fa riferimento allo specifico monitoraggio della fauna ittica e disciplinare per l'esercizio della pesca sportiva.

#### 13.3 Danni da fauna selvatica

- 1. L'EG, esclusivamente nei territori ricadenti all'interno dei propri confini, applica quanto disposto dalla L.R. n°4 del 16 marzo 2015 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa". In particolare l'EG può concedere contributi, nei limiti della normativa sugli aiuti di stato, agli agricoltori che realizzano misure di prevenzione da danni da cinghiale alle colture di nocciolo o castagno, con la finalità della riduzione della spesa regionale per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica ai coltivi e la mitigazione del conflitto sociale.
- 2. La predisposizione di "recinzioni anticinghiale" dovrà essere comunque coerente con i piani di gestione e monitoraggio delle specie autoctone problematiche e prediligere la realizzazione di strutture mobili e temporanee; qualora si rendesse necessario in situazioni specifiche, ricorrere a recinzioni fisse, queste dovranno ottenere il nulla osta dall'EG e rispettare i seguenti requisiti:
  - a) Recinzione in rete metallica elettrosaldata a maglia 10x10 cm, filo 5 ed altezza fuori suolo per un minimo di cm 120. La rete, deve essere interrata per almeno 30 cm, deve essere sorretta da picchettoni metallici, di altezza fuori terra superiore di almeno 10 cm il termine della rete, distanziati tra loro per un massimo di 200 cm. Negli angoli vanno previsti passoni in legno di castagno, con diametro min. 10-12 cm, infissi nel terreno per circa 50 cm e altezza fuori terra di circa 150 cm. La paleria di legno, quando possibile, è da preferire ai picchetti di ferro lungo le recinzioni e comunque ulteriori passoni possono essere disposti in aggiunta ai picchettoni di ferro per rafforzare la tenuta della rete, specie nei tratti lunghi;
  - b) In casi particolari, le recinzioni, a difesa dei danni da cinghiale, possono essere sopraelevate oltre i cm 120 della rete, con due o tre ordini di filo zincato-liscio distanziati tra loro di 5 cm;
  - c) E' sempre vietato l'uso di filo spinato;
  - d) La recinzione deve prevedere un cancello che non permetta l'accesso al cinghiale. Il cancello può essere realizzato ad una o due ante, prevedendo sempre una battuta (sulla colonna o su un'anta) per evitare spazi di passaggio. Nel caso di cancelli a due ante, occorre anche un passante verticale che impedisca l'apertura. Sotto il cancello deve essere prevista una soglia antiscavo a cui il cancello arriva a filo.

### 13.4 Prelievo di specie ittiche per scopi alieutici (pesca sportiva)

 L'esercizio della pesca sportiva nel bacino lacuale deve essere svolto in base ad apposito disciplinare redatto dall'EG (SCH10). Fino alla stesura del suddetto disciplinare le attività di pesca sportiva, comprese le gare autorizzate dall'EG, si potranno svolgere con le modalità e tempistiche previste dalla normativa regionale vigente (LR87/1990 e ss mm ii, RR n°4/2020).



- Il disciplinare dovrà essere redatto e aggiornato, a valle dell'attività di monitoraggio della comunità ittica del lago, e
  contenere le prescrizioni inerenti gli aspetti quali quantitativi del pescato, in conformità ai seguenti criteri inderogabili:
  - è vietata la pesca di tutte le specie ittiche inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e qualora individui appartenenti alle suddette specie venissero catturati accidentalmente, dovranno essere immediatamente rilasciati, cercando di limitare il più possibile eventuali danneggiamenti;
  - è vietata l'introduzione e il ripopolamento di specie ittiche considerate invasive ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014;
  - per quanto attiene l'anguilla Anguilla anguilla andranno applicate le norme previste dalla citata legge (LR87/1990 e ss mm ii.) e le indicazioni del Piano Regionale sulla specie (DGR 160/2010)
  - In generale dovranno essere favorite forme di pesca con cattura e rilascio del pescato, ad eccezione della pesca a specie di origine alloctona per le quali si prevede la possibilità di asporto del pescato.
- 3. L'EG promuove accordi con le Associazioni di pescatori volti a garantire la tutela dell'ambiente ed una migliore gestione alieutica delle aree dove la pesca è consentita.

#### art.14) Animali randagi

- 1. E' vietato introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno della Riserva, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell'ambito delle aree di cortile e comunque di pertinenza delle abitazioni.
- 2. E' vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti; nel territorio della Riserva è vietata la realizzazione di colonie feline e la pratica del "cane di quartiere". I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente, così come i gatti appartenenti alle due colonie feline riconosciute dalla ASL, presenti rispettivamente presso loc. Bosco (campeggio) e loc. Punta del lago.

# art.15) Tutela della risorsa idrica e dell'equilibrio idrogeologico

#### 15.1 Obiettivi generali di tutela

- 1. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita attraverso il rispetto del vincolo idrogeologico imposto con RD 3267/23 ("Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani") ed il R.D. 1126/26 ("Approvazione regolamento attuativo del RD 3267/23"), nonché la verifica di conformità degli interventi alle norme dei piani di settore di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (AdBDAC).
- 2. L'EG contribuisce alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico nell'ambito del rilascio del nulla osta di competenza, attraverso il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico (anche minore) nonché incentivando gli interventi previsti nel PdR secondo i sequenti criteri:



- il mantenimento o il ripristino della funzionalità dei sistemi di drenaggio naturali del reticolo idrografico minore, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di compromettere tale funzionalità;
- il coordinamento degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di controllo e riduzione dei fenomeni erosivi per una considerazione integrata dei diversi fattori, in particolare la copertura boschiva ed arbustiva, la stabilità dei versanti e il trasporto di materiale solido.
- 3. Al fine di tutelare l'invaso lacuale come principale risorsa idrica, anche in considerazione del relativo ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio protetto sono volti ad assicurare, in particolare:
  - a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi, inseriti nel presente regolamento, nonché nelle norme tecniche del Piano della Riserva;
  - b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini ricreativi e per fini antincendio.
  - c) Il mantenimento del livello ottimale del lago, attraverso la regolazione calibrata del deflusso nel Rio Vicano, secondo le prescrizioni di cui all'15.3.
- **4.** L'EG verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico complessivo e delle condizioni di qualità della risorsa idrica.

#### 15.2 Misure preventive per la difesa delle acque dall'inquinamento

 Nell'ambito del rilascio del nulla-osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici ed immobili in genere, l'EG richiede la verifica del raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente, sulla base di idonea documentazione fornita dal richiedente.

#### 15.3 Prescrizioni

- 1. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
  - a) immettere scarichi senza previo trattamento delle acque per depurarle da materiali di origine industriale, civile o antropico, sia nelle acque superficiali o sotterranee, sia nel suolo, compresi gli scarichi civili,
  - contaminare con acque non depurate e/o con rifiuti e sostanze inquinanti le acque superficiali e/o sotterranee (anche mediante dispersione, drenaggi ecc.), corsi d'acqua, specchi d'acqua, canali, pozze permanenti e/o temporanee. I valori dei parametri di qualità delle acque superficiali dovranno essere conformi ai limiti stabiliti dalle normative specifiche di settore;
  - c) captare, deviare o occultare acque sorgive;



- d) il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (bacino lacuale, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di abbeverata, ecc.) salvo quelli appositamente destinati a tale funzione;
- e) avviare il deflusso delle acque del lago, attraverso l'apertura del canale "sboccatore", quando tale operazione possa comportare un abbassamento del livello del lago sotto la soglia di 1.75 m. misurata all'incile.
- 2. Nel rispetto della soglia minima è possibile regolare il deflusso nel periodo tra il 1 novembre ed il 30 aprile per garantire che il livello non superi la soglia massima di 1.85 m.
- 3. E' obbligatorio convogliare le acque reflue nella pubblica fognatura, se esistente; se ciò non fosse possibile è obbligatorio ricorrere a vasche settiche a tenuta stagna, nel rispetto della specifica normativa di settore.

# art.16) Tutela del suolo e delle singolarità geomorfologiche

- 1. La Riserva tutela le formazioni geologiche, minerali e petrografiche affioranti e ipogee. È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, ed emergenze di concrezioni minerali anche criptocristalline, per qualunque uso, salvo per scopi di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'EG.
- 2. Le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante.
- 3. Le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica. In ogni caso, qualunque intervento dovrà essere autorizzato previo *nulla osta* dell'EG.

# 16.1 Obiettivi generali di tutela


1. Nel territorio protetto sono presenti formazioni geologiche, fenomeni geomorfologici, forme erosive, giacimenti paleontologici e mineralogici di rilevante interesse scientifico e paesaggistico, nonché di valore didattico e divulgativo. L'EG tutela tale patrimonio con particolare riferimento ai Siti di Interesse Geologico I.s. (geositi) individuati nel territorio della Riserva, promuovendone la valorizzazione attraverso specifiche azioni individuate nel Manuale di Gestione (SCH12, 15), nonché attraverso la partecipazione a programmi e progetti a carattere nazionale ed internazionale inerenti i Geoparchi.

## 16.2 Prescrizioni e raccomandazioni

- 1. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
  - a) la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce,
  - b) modificare l'assetto morfologico, ambientale e idraulico dei siti di interesse geologico;



- c) l'apertura e l'esercizio di attività estrattive, nonché interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area e lo stoccaggio di inerti;
- d) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto.
- 2. È obbligatorio segnalare all'EG i ritrovamenti di formazioni geologiche, minerali e petrografiche affioranti e ipogee, il quale provvederà ad inventariarli ed esporli, quando possibile, nei modi e negli spazi a disposizione.





### TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### art.17) Generalità

- 1. I Comuni, o gli altri Enti preposti all'approvazione di progetti edilizi infrastrutturali impiantistici, ove consentiti, e progetti comportanti la trasformazione degli usi del suolo e/o l'utilizzo di risorse non rinnovabili, nell'ambito della procedura di incidenza, vincolano l'approvazione e la realizzazione degli interventi alla verifica dei seguenti aspetti:
  - gli interventi non devono comportare la frammentazione e il peggioramento dello stato di conservazione di habitat e specie inserite nelle Direttive europee inerenti la Rete Natura 2000, in particolare di quelli prioritari e degli habitat e delle specie target individuate dal PdR (considerando anche i successivi aggiornamenti derivanti dai monitoraggi previsti) e resi pubblici dall'EG, mediante il proprio sito web istituzionale, fino alla loro definitiva ratifica nei relativi formulari standard;
- 2. Ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1, gli Enti competenti verificano la coerenza con le disposizioni degli articoli del presente titolo III e del successivo titolo IV.

## art.18) Opere infrastrutturali ed edilizie

1. All'interno del "territorio protetto" la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali consentite nelle diverse Zone del PdR è regolamentata dalle relative disposizioni delle norme di settore (urbanistico edilizio), fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

#### 18.1 Viabilità

- 1. Richiamato quanto previsto dal Codice della Strada (DL n. 285/1992), si applicano le seguenti disposizioni.
- 2. All'interno del "territorio protetto" è vietata la realizzazione di nuovi tracciati viari; il miglioramento dell'infrastrutturazione deve avvenire attraverso l'ottimizzazione e la qualificazione delle reti esistenti.
- 3. L'EG può promuovere la definizione di tracciati multifunzionali (pedonale, ciclabile, equestre) anche su proprietà privata che preveda l'utilizzo pubblico (servitù di passaggio) e forme di gestione e manutenzione realizzate da soggetti privati (singoli o consorziati) di concerto con l'EG stesso.
- 4. Per tutti i tipi di interventi, si richiede una valutazione ponderata degli standard di efficienza rispetto alla loro funzionalità e ai valori/servizi ecosistemici del territorio interessato, contenendo e limitando il consumo di suolo e la frammentazione ambientale ed individuando soluzioni di mitigazione degli impatti dati dalla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture. In particolare i progetti infrastrutturali devono prevedere:
  - la riqualificazione degli habitat naturali a margine delle infrastrutture lineari e puntuali;
  - l'adozione di tecniche di naturalizzazione e ingegneria naturalistica nell'inserimento ambientale, anche per la sostituzione di eventuali opere accessorie con materiali a minor impatto (interventi di rinaturalizzazione, muri controterra in pietra, fascinate etc);



- il recupero ed il miglioramento della viabilità esistente attraverso soluzioni finalizzate alla fruizione per un'utenza ampliata;
- l'identificazione di punti focali di attraversamento della fauna selvatica, al fine di pianificare interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari.
- la creazione di passaggi protetti per la piccola fauna e la protezione degli attraversamenti dei mammiferi, sulla base degli specifici caratteri faunistici ed ecologico-naturalistici degli ambienti attraversati.
- la riduzione dei limiti di velocità (indicati con opportuna segnaletica) e l'installazione di dossi per la limitazione della velocità, principalmente in prossimità delle aree a destinazione turistica e dell'attraversamento della pista ciclo-pedonale lungo la S.P. Valle di Vico, nonché la messa in posa di segnaletica orizzontale e verticale che informi del rischio di attraversamento della fauna selvatica.
- 5. Sono vietati la sistemazione ed il consolidamento delle strade e delle piste non asfaltate mediante impiego di materiali derivanti da precedenti utilizzazioni (materiali di risulta, inerti da demolizioni, ecc.) nonché l'asfaltatura di strade a fondo naturale.
- 6. Tutti gli interventi consentiti, fatti salvi i principi di cui al comma 4 e fatte salve eventuali deroghe concesse dall'EG, non devono essere svolti nei periodi di maggiore sensibilità per la fauna (dal 1 febbraio al 31 luglio), indicati nelle misure generali del presente regolamento.

#### 18.2 Infrastrutture elettriche energetiche e di telecomunicazione

- Per gli interventi di nuova realizzazione di linee elettriche (media e bassa tensione) sono da privilegiare, previo
  opportuno studio di incidenza, soluzioni tecniche che prevedano l'interramento o l'adiacenza ad infrastrutture
  esistenti nonché la sostituzione (previo smantellamento) delle strutture inutilizzate.
- 2. Negli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle linee esistenti ad alta e media tensione devono prevedere la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli e sono soggetti ad autorizzazione degli Enti competenti.

#### 18.3 Opere edilizie

- 1. Gli interventi edilizi consentiti riguardanti edifici e/o manufatti accessori, con anno di costruzione antecedente al 1930, che possono rivestire interesse storico tipologico o testimoniale con riferimento alla matrice rurale della Caldera di Vico, devono dimostrare, attraverso opportune soluzioni tecnico progettuali, la coerenza con i caratteri dei contesti paesaggistici locali in base ai seguenti criteri:
  - mantenimento dei caratteri formali delle tipologie edilizie originarie e/o coerenti con i valori e le caratteristiche identitarie del paesaggio rurale;
  - il mantenimento dell'articolazione spaziale e il miglioramento dei caratteri di annessi e pertinenze, nel caso di complessi agricoli, anche mediante contestuale recupero di manufatti minori (fontanili, stalle etc);
  - il rispetto dei criteri di intervisibilità dalle strade rurali;



- la compatibilità dei materiali, dei cromatismi e del disegno utilizzati sia per gli elementi costruttivi che per quelli decorativi, anche attraverso opportuna ricerca documentata su quelli utilizzati nella tipologia originaria.

#### art.19) Impianti

#### 19.1 Energie rinnovabili

 All'interno del territorio protetto può essere ammesso il ricorso a fonti di energia rinnovabili esclusivamente di tipo solare termico o Fotovoltaico integrato (tetti fotovoltaici), la cui realizzazione è soggetta a screening secondo le procedure di valutazione di incidenza.

#### 19.2 Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

- 1. Il PdR concorre alla tutela della qualità delle acque dolci sensi direttiva 2000/60/CE come recepita nel Dlgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale", contribuendo al controllo delle caratteristiche biologiche del corpo idrico (fauna ittica, macroinvertebrati, flora) e delle trasformazioni del regime idrologico, della continuità, della morfologia, della struttura del substrato e dell'alveo dei corsi d'acqua naturali, ancorché minori o di carattere stagionale (Rio Vicano, fosso dello Scardenato, fosso della Nocicchiola, fosso della femmina) e della relativa fascia ripariale.
- 2. A tal fine tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica ed alla difesa spondale debbono essere effettuati, rispettando le seguenti indicazioni:
  - mantenere una buona profondità ed una continuità del buffer ripariale per almeno una distanza di 10 metri;
  - evitare la frammentazione del corso d'acqua con sbarramenti trasversali o aree di copertura anche brevi;
  - evitare la diminuzione della naturalità e della diversità ambientale sulle sponde e nell'alveo;
  - realizzare solo gli interventi idraulici strettamente necessari attraverso l'applicazione di idonee tecniche di ingegneria naturalistica (salvo i casi in cui si dimostri l'impossibilità di garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose). L'uso del cemento armato deve in ogni caso essere limitato a particolari interventi di consolidamento altrimenti non realizzabili con altre tecniche compatibilmente con le norme sismiche vigenti in materia;
  - rinaturalizzare i tratti in cui sono stati realizzati interventi di artificializzazione o riduzione in passato.
  - negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone del territorio.
- 3. Tutti gli interventi che interessino tratti del corso d'acqua devono ottenere il *nulla osta* dell'EG e comunque essere realizzati nel rispetto dei periodi di maggiore sensibilità per la fauna, corrispondente dal 1 febbraio al 30 giugno, salvo casi di urgenza di esecuzione dei lavori che dovranno necessariamente essere comunicati all'EG.
- 4. Tali periodi si intendono estesi a tutti gli interventi da effettuarsi nella fascia buffer di 10 metri dal corso d'acqua.



#### TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

#### art.20) Generalità

 Il PdR riconosce l'importanza delle attività agro-silvo-pastorali al fine del mantenimento degli habitat e del presidio del territorio e delle esternalità positive che tali attività producono e ne sostiene il ritorno alla gestione attiva, con le modalità stabilite nei successivi articoli.

#### 20.1 Misure per il contenimento dell'inquinamento acustico

- 1. All'interno della Riserva lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e tempo libero quali discoteche all'aperto o in strutture occasionalmente adibite, luoghi di svago e di ritrovo, concerti, attività sportive e ricreative, manifestazioni all'aperto nonché cantieri, possono essere autorizzate con le modalità di cui all'art.17 comma 4 della LR 18/2001 previa richiesta di nulla osta dell'EG che ha la facoltà di prescrivere opportune limitazioni e prescrizioni in funzione dei luoghi interessati e del periodo di svolgimento delle attività.
- 2. Tali attività non devono essere in contrasto con quanto previsto dall'art.8)
- 3. E' fatto salvo l'utilizzo dei macchinari agricoli necessari alla raccolta delle nocciole e delle castagne.

### art.21) Aree gravate da uso civico

- 1. Il PdR ha effettuato la ricognizione delle aree gravate da uso civico alle quali in conformità alla normativa vigente si riconosce l'importanza per le collettività locali.
- 2. L'accesso a dette aree per la raccolta di ramaglia secca a terra, in base ai rispettivi regolamenti comunali, è libero nel territorio Comunale di Caprarola per i cittadini residenti nel comune stesso, mentre deve essere annualmente autorizzato dall' Ufficio tecnico comunale per le aree ricadenti nel comune di Ronciglione. Sono escluse dalla raccolta di ramaglia secca a terra le aree della Riserva ricadenti in zona B\*.

# art.22) Attività agricole

### 22.1 Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari

1. Si richiama chiunque utilizzi prodotti fitosanitari (c.d. fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, disseccanti, ecc.) al rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, osservando scrupolosamente le modalità di impiego riportate sulle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza informative di tali prodotti, con particolare attenzione alle precauzioni individuali, ambientali ed alle misure di sicurezza da adottare.

#### 2. È fatto assoluto divieto di:

- a) disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei prodotti fitosanitari;
- b) preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade:



- c) effettuare un eccessivo riempimento delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in maniera tale che, specie durante la circolazione stradale, non si verifichino tracimazioni;
- d) circolare su strade comunali o provinciali con miscela residua ancora presente all'interno delle attrezzature, eccetto il caso in cui tale spostamento sia tra appezzamenti contigui, mantenendo comunque tutte le precauzioni necessarie.
- 3. In accordo con il PAN (A.5.6) è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari con tempi di rientro non superiori alle 48 ore. Detto limite può essere derogato solamente per particolari esigenze, dimostrate tramite la presentazione di una specifica relazione tecnico agronomica, necessaria al rilascio del nulla Osta dell'EG.
- 4. È fatto assoluto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari tutti i giorni festivi e prefestivi dell'anno all'interno della Riserva Naturale del Lago di Vico.
- 5. In ottemperanza alle indicazioni presenti nel PAN (A.5.6) è fatto obbligo di avvisare la popolazione del trattamento effettuato attraverso l'apposizione di cartelli che indicano:
  - la sostanza attiva utilizzata;
  - la data del trattamento;
  - la durata del divieto di accesso all'area, che non dev'essere inferiore al tempo di rientro del prodotto fitosanitario utilizzato.
- 6. In linea con il PAN (A.5) è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari ed erbicidi:
  - a. per una fascia di rispetto di 50 metri da edifici pubblici, centri sportivi, nonché altri luoghi ad alta frequentazione collettiva;
  - b. per una fascia di rispetto di 30 metri dalle civili abitazioni. Trasmettendo all'Ufficio tecnico comunale una comunicazione mediante apposito modulo, tale distanza può essere ridotta a 20 metri a patto che l'appezzamento si trovi in zona C (Cfr. Carta di articolazione in zone del PdR), e che vengano utilizzate attrezzature in grado di ridurre al minimo l'effetto deriva (ad esempio "lance manuali a bassa pressione" o "basso volume con carica elettrostatica") e che si utilizzino prodotti autorizzati in agricoltura biologica, oppure classe di rischio Xi o inferiori:
  - c. per una fascia di rispetto di 20 metri da orti e cortili con animali;
  - d. nel raggio di 200 metri da sorgenti e pozzi che alimentano gli acquedotti comunali;
  - e. nel raggio di 30 metri da fontane pubbliche e fontanili per abbeveraggio animali;
  - f. per una fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d'acqua pubblici (fossi, scoline pubbliche ecc.);
  - g. per una fascia di 3 metri dalle strade provinciali e comunali ad uso pubblico;
  - h. per una fascia di 30 metri dal limite demaniale del Lago di Vico (nel caso in cui tale limite fosse coperto dalle acque del Lago, la fascia di 30 metri si intende dal limite delle acque).



- 7. In tutti i terreni presenti all'interno della Riserva vanno incentivati l'uso di concimi fogliari, il frazionamento delle concimazioni e ogni azione utile a limitare il rischio di erosione e la propensione a processi di deriva lacustre dei nutrienti. In tutti i terreni presenti all'interno della Riserva con pendenza < del 15%, è obbligatorio l'interramento dei concimi impiegati negli interventi colturali.</p>
- 8. È vietato l'utilizzo di erbicidi in tutti i terreni della Riserva con pendenza < del 15%. L'utilizzo di diserbanti resta limitato esclusivamente ad una fascia di larghezza massima di 50 cm per lato, sull'interfila più stretta, calcolata partendo dal bordo esterno del tronco o della ceppaia. Sono consentite operazioni di diserbo, per una larghezza di 20 cm per lato, lungo le recinzioni interpoderali anticinghiale. Per specifici casi in cui si è in presenza di particolari esigenze di contrasto alle erbe infestanti, in questa circostanza l'agricoltore, tramite apposito modulo, può fare richiesta all'EG per ottenere il nulla osta all'utilizzo di diserbanti. Il nulla osta e le eventuali prescrizioni sono vincolanti. In caso di straordinarie condizioni meteo-climatiche avverse, il Comune può chiedere una deroga per il periodo di pre-raccolta.
- 9. In tutti i terreni della Riserva con pendenza > del 15%, in cui non è possibile effettuare la lavorazione meccanica in totale sicurezza poiché particolarmente impervi, è permesso l'utilizzo di erbicidi.
- **10.** In linea con le misure previste dal PAN l'EG si adopera all'organizzazione di iniziative di informazione e formazione sull'uso dei prodotti fitosanitari.

# 22.2 Gestione delle pratiche agronomiche

- Negli agroecosistemi inclusi nelle zone C e C\* è possibile il cambio di destinazione colturale, nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area, delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi nonché di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano della Riserva.
- 2. Sono vietati interventi di sbancamento, livellamento dei terreni e tutti gli interventi che vanno ad agire in profondità nel terreno, oltre i 40 cm. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina.
- 3. La bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine di prati naturali è sempre vietata. La bruciatura di quanto proveniente dalla potatura di specie arboree è concessa per residui vegetali solo nel periodo dal 1° ottobre fino al 31 maggio. I punti di abbruciamento devono essere ubicati oltre 100 m. dal bosco, ai sensi del Regolamento Regionale n°7/2005. Ai fini della produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con concessione a soggetti terzi (attraverso processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana), l'EG può coordinare l'implementazione di una filiera per il materiale legnoso proveniente da operazioni agricole e/o forestali, secondo le modalità previste nella scheda progetto n°22 "Implementazione di una filiera per la produzione di energia da biomasse legnose".
- 4. È permesso l'uso e lo spandimento di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde). L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.



- 5. Tutti gli elementi naturali che fungono da fascia tampone, siano essi all'interno del campo che al bordo nonché le fasce tampone ripariali; devono essere tutelati e preservati.
- **6.** È fatto obbligo a tutte le aziende attive all'interno della Riserva di mettere in atto tutte le "Buone pratiche agricole" così come indicate e specificate dal Ministero della Transizione Ecologica dai progetti TOPPS (www.TOPPS-life.org).

# 22.3 Operazioni colturali nei noccioleti

- 1. È consentita la livellazione superficiale del terreno in fase di pre-raccolta tramite rullatura; questo intervento non deve però in nessun modo alterare la struttura del suolo.
- 2. Per gli interventi di nutrizione fogliare o fertirrigazione è obbligatorio l'utilizzo di macchine irroratrici con certificazione CE e ENTAM/ENAMA e che tutta la strumentazione utilizzata per l'intervento (serbatoio, miscelatore, ugelli ecc.) sia idonea, in buono stato, controllata e certificata CE.
- 3. Per una fertilizzazione sostenibile, nei giovani impianti di nocciolo, si prescrive un apporto di azoto pari a:

Presenza della foglia in campo	Grammi per pianta per ettaro	
	minimo	massimo
2°	50	70
3° - 5°	90	130
6° - 7°	150	220
8° - 10°	250	340

4. Per i noccioleti in piena produzione, si prescrive un apporto annuo di fertilizzanti pari a:

Elemento	U.F. per ettaro
Azoto (N)	90
Fosforo (P)	45
Potassio (K)	45

- 5. Per ridurre al minimo gli effetti del ruscellamento è obbligatorio adottare pratiche di minima lavorazione e misure atte a ridurre la velocità dei flussi d'acqua, al fine di migliorare la capacità di infiltrazione del suolo. È inoltre raccomandato l'inerbimento di tutta la superficie.
- 6. È vietato asportare e allontanare dal terreno i residui delle operazioni di taglio del manto erboso.

# 22.4 Operazioni colturali nei castagneti da frutto

1. Per i castagneti da frutto, si prescrive un apporto massimo di:



Elemento	U.F. per ettaro
Azoto (N)	50
Fosforo (P)	25
Potassio (K)	25

- 2. Per ridurre al minimo gli effetti del ruscellamento è obbligatorio adottare pratiche di minima lavorazione e misure atte a ridurre la velocità dei flussi d'acqua, al fine di migliorare la capacità d'infiltrazione del suolo. È inoltre fatto obbligo di mantenere inerbita permanentemente tutta la superficie (filare e interfilare).
- 3. È vietato asportare e allontanare dal terreno i residui delle operazioni di taglio del manto erboso.

# art.23) Pratiche pastorali

- 1. Nel territorio della Riserva è consentito il pascolo esclusivamente nella zona B\* (4) Praterie delle Pantanacce, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e degli usi civici, oltre che nelle zone C e C\* esclusivamente per il bestiame ovino in periodo invernale (dal 1 dicembre al 31 marzo).
- 2. La gestione delle superfici pascolive di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Riserva viene attuata attraverso il piano sommario di pascolo di cui all'art. 115 del Regolamento Forestale. Fino all'adozione di tale piano, l'utilizzo del pascolo è subordinato all'autorizzazione dell'Ente, fatti salvi i Diritti reali e gli Usi civici secondo quanto stabilito nelle Norme tecniche di attuazione del Piano della Riserva. L'utilizzo del pascolo nell'esercizio dei Diritti reali e degli Usi civici è subordinato alla preventiva comunicazione all'EG.
- 3. Il pascolo è comunque vietato in tutte le aree boschive della Riserva.
- 4. L'utilizzo dei cani da pastore per la custodia del bestiame è consentito, purché non si allontanino da un raggio di 50 metri dal bestiame al pascolo sorvegliato e siano lasciati liberi solo in presenza di personale di sorveglianza del gregge.
- 5. Le attività agricole e pastorizie dovranno tenere conto della presenza di specie animali di interesse comunitario che utilizzano questi ecosistemi e quindi non dovranno entrare in conflitto con le esigenze di conservazione di dette specie.

# art.24) Attività di gestione e utilizzazione forestale

#### 24.1 Indirizzi generali

- 1. Il taglio di alberi ed arbusti, nonché la realizzazione di piste forestali per l'esbosco devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni ed alla pianificazione annuale degli interventi contenuti nei PGAF.
- 2. La raccolta di legno morto a terra è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento (cfr. art.21).
- 3. È consentito effettuare rimboschimenti impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone.




#### 24.2 Prescrizioni per le zone B\*

1. Nelle zone B\* individuate nel PdR la gestione forestale deve essere improntata al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei soprassuoli riferibili agli habitat di interesse comunitario 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210\* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex e 9260 – Boschi di Castanea sativa, attraverso l'applicazione del metodo della Tabella RADAR, "Uno strumento innovativo per l'individuazione e la gestione degli "alberi habitat": la tabella R.A.DA.R." (Perrella e Puddu, 2015).

# 24.3 Procedure e periodi per l'attuazione degli interventi selvicolturali

- 1. Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, è sospesa nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.
- 2. L'EG, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra.
- 3. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'EG.
- 4. Le utilizzazioni boschive devono essere condotte in modo tale da non lasciare materiale di risulta sul letto di caduta, i fusti devono essere tagliati il più possibile vicino al piano di campagna e durante le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco si devono evitare danni al soprassuolo in piedi, alla rinnovazione, alla vegetazione erbacea ed arbustiva del sottobosco, fatte salve eventuali deroghe predisposte dall'EG.
- 5. I residui di lavorazione che non possono essere esboscati o abbruciati, secondo quanto indicato dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio.
- **6.** Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali.
- 7. Le piste temporanee di esbosco devono essere richiuse al termine delle operazioni di utilizzazione.







#### TITOLO V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

#### art.25) Circolazione con veicoli a motore

- 1. All'interno del "territorio protetto" la circolazione con mezzi motorizzati è limitata alle strade carrabili esistenti, strade asfaltate di livello provinciale o comunale, nel rispetto delle apposite indicazioni e limitazioni di transito e velocità.
- 2. La percorrenza delle "strade bianche" ovvero della viabilità a carattere locale (rurale o forestale) non asfaltata, ma comunque provvista di apposita segnaletica recante regolamentazione delle modalità di transito, è limitata agli aventi diritto, in qualità di proprietari, residenti o conduttori delle aree, dipendenti dell'EG o operatori presso cantieri autorizzati dall'EG stesso.
- 3. La circolazione con mezzi motorizzati al di fuori dei casi indicati nei precedenti commi è vietata, fatti salvi casi di urgenza per la prevenzione di eventi calamitosi, per ragioni di pubblica sicurezza (controllo e vigilanza) e per ragione di prevenzione e soccorso.
- 4. E' vietato lo svolgimento di attività motoristiche (motocross, enduro, rally etc) che coinvolgano auto, moto e eventuali altri mezzi a motore (comprese biciclette *elettriche tipo MTB*, con pedalata assistita o simili), al di fuori delle strade asfaltate. Eventuali manifestazioni sportive-ricreative preventivamente organizzate nel rispetto dei divieti di cui ai commi precedenti, che prevedano la presenza di gruppi (pari o superiori a 15 partecipanti) devono essere autorizzate dall'EG.
- 5. La sosta dei veicoli deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente destinate a parcheggio.

#### 25.1 Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore

- 1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato il sorvolo dei velivoli, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto necessario per operazioni di emergenza, soccorso, ordine pubblico.
- 2. L'impiego dell'elicottero, è consentito solo per le impellenti necessità di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità e ordine pubblico. L'uso per riprese fotografiche e cinematografiche può essere consentito, solo fuori dal periodo conservazionistico, previo espletamento delle procedure di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e nulla osta dell'EG. E' comunque vietato l'atterraggio all'interno della Riserva, fatto salvo il caso di intervento di emergenza, soccorso, antincendio.
- 3. L'utilizzo dei velivoli radiocomandati, con pilotaggio remoto (droni o similari) è consentita esclusivamente per finalità di ricerca, monitoraggio, documentazione e cinematografia, previa richiesta di autorizzazione all'EG da parte di soggetti in possesso di specifica abilitazione da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
- 4. Il loro utilizzo è comunque rigorosamente vietato nel caso di assembramenti di persone, infrastrutture, centri abitati. L'utilizzo di detti velivoli senza autorizzazioni comporta altresì la denuncia del responsabile nonché il sequestro dello stesso.



5. Le attività di volo e sorvolo consentite in deroga possono essere autorizzate solo al di fuori del periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

#### 25.2 Navigazione del lago

- 1. All'interno del lago è vietata la navigazione con mezzi a motore a scoppio (compresi "moto d'acqua" o "acquascooter"), fatta eccezione per i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per la pesca professionale. L'utilizzo di piccole imbarcazioni a motore a scoppio per scopi di ricerca scientifica deve essere autorizzata dall'EG.
- 2. E' consentito l'utilizzo di mezzi con motore elettrico con potenza massima di 3,5 kW.
- 3. In tutti casi consentiti, l'accesso al lago deve avvenire con le stesse modalità stabilite per la fruizione ricreativa e sportiva del lago di cui al successivo 26.3.

# art.26) Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative

- 1. All'interno del territorio protetto la fruizione a scopi turistici e ricreativi è consentita nel rispetto delle regole e dei limiti indicati per ciascuna tipologia di fruizione.
- 2. Lo svolgimento di tutte le attività escursionistiche o ricreative sportive (compreso l'utilizzo di biciclette e mountain bike) deve avvenire utilizzando la rete sentieristica della Riserva come individuata nell'elaborato cartografico del PdR QP04 "Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva", nel rispetto dei seguenti divieti:
  - l'abbandono, dei sentieri segnalati da apposito segnavia, se non per attività specificatamente autorizzate dall'Ente:
  - raccogliere o danneggiare la flora spontanea;
  - prelevare o alterare minerali, fossili, reperti archeologici,
  - danneggiare o utilizzare in modo improprio le strutture e attrezzature destinate alla sosta e alla fruizione;
  - danneggiare i manufatti rurali anche abbandonati;
  - accendere fuochi se non in aree appositamente predisposte;
  - lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere.

#### 26.1 Attività culturali sportive ricreative di gruppo

- 1. All'interno del territorio protetto le attività di fruizione o eventi a carattere culturale sportivo o ricreativo che prevedano la presenza di gruppi numerosi sono soggette a controllo da parte dell'EG come di seguito specificato.
- 2. Le manifestazioni ricreative, religiose e di aggregazione sociale previste in aree attrezzate esistenti o in corrispondenza di strutture esistenti pubbliche o di uso pubblico, nonché le manifestazioni sportive non motorizzate che si svolgono lungo sentieri segnalati, che prevedono un numero di partecipanti tra le 25 e le 50 persone/evento, sono consentite previa comunicazione all'EG, redatta utilizzando il modello disponibile nella sezione modulistica del Sito web istituzionale dell'EG ed inviata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.



- 3. Le manifestazioni di qualunque genere che prevedano la partecipazione di gruppi superiori a 50 persone o più giornate devono essere autorizzate dall'EG mediante apposita richiesta redatta utilizzando il modello appositamente predisposto dall'EG ed inviata almeno 45 giorni prima dell'iniziativa.
- 4. Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica o nastro segnaletico, questi devono contenere elementi utili al fine di poter ricondurre tali segnalazioni al soggetto richiedente. È comunque vietato marcare i tracciati utilizzati in modo permanente, sia su terreni naturali che tracciati stradali, utilizzando vernici o elementi infissi.
- 5. Al termine delle manifestazioni dovrà essere operata dal soggetto responsabile dell'organizzazione la raccolta e l'asportazione di tutti i rifiuti e residui prodotti durante lo svolgimento delle stesse, ivi comprese le bande segnaletiche del percorso, oltre che la rimozione di segnaletica, tabelloni o cartellonistica provvisoriamente posizionata in loco.
- 6. Le manifestazioni di pesca sportiva dovranno svolgersi in conformità alle prescrizioni e al disciplinare di cui all'art. 13.4 del presente Regolamento e nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal Regolamento regionale 8 Gennaio 2020 n.4.
- 7. Nelle more dell'approvazione del suddetto disciplinare l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni è demandata alle associazioni di categoria (FIPSAS) in base ai relativi regolamenti per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

# 26.2 Campeggio e attendamenti temporanei

- All'interno della Riserva Naturale del Lago di Vico il campeggio con tende, roulotte, caravan o altri mezzi all'uopo adattati è consentito solo nelle strutture appositamente attrezzate individuate nell'elaborato grafico del PdR QP04 "Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva".
- 2. E' vietato campeggiare, anche per il solo pernottamento, al di fuori delle aree pubbliche o di uso pubblico dedicate o in quelle private appositamente autorizzate.
- 3. In conformità alla LR25/2009 ss.mm.ii, possono essere autorizzati, previo *nulla osta* dell'EG, attendamenti temporanei (per periodi non superiori a 7 giorni) opportunamente organizzati, con il consenso del proprietario del terreno interessato, esclusivamente con finalità educative (attività scoutistiche o di educazione ambientale); ai fini del *nulla osta* la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - localizzazione dell'area sulla quale si richiede di svolgere l'attività (con indicazione specifica del perimetro massimo di accampamento) che non dovrà interessare zone classificate come habitat nell'elaborato QC07 "carta degli habitat di interesse comunitario" del PdR (e successivi aggiornamenti);
  - responsabile dell'accampamento e tempo massimo previsto per l'attività;
  - misure igieniche adottate relative allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
  - modalità di approvvigionamento dell'acqua;
  - modalità di ripristino dopo l'occupazione;



 avvenuto deposito cauzionale, nei casi di danni anche lievi all'ambiente e la necessità di interventi di recupero da attuarsi comunque a carico del soggetto autorizzato.

# 26.3 Accessibilità e fruizione del lago

- 1. La fruizione del lago e delle relative sponde con qualunque mezzo è soggetta a limitazioni in funzione della presenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico legate agli ambienti acquatici o limitrofi.
- 2. La navigazione con qualsiasi mezzo a motore è vietata nella zona A (individuata nell'elaborato grafico del PdR QP03 "Carta di articolazione in zone di protezione").
- 3. L'EG ha individuato altresì nelle zone A2 dello stesso elaborato i tratti della costa del lago nei quali è possibile effettuare l'accesso allo specchio d'acqua, anche mediante piccole imbarcazioni o attrezzature sportive (surf, canoe etc.), che devono utilizzare gli appositi corridoi di transito, predisposti in conformità all'art.9.2 delle NTA del PdR. Negli stessi tratti è consentito lo stazionamento per l'attività di pesca utilizzando gli appositi pontili previsti al PdR (SCH11) o legittimamente realizzati in conformità alle NTA del PdR (art.9.2)
- 4. Il libero accesso al lago per i bagnanti è consentito esclusivamente dalle spiagge attrezzate nei tratti appositamente adibiti alla balneazione.
- 5. In virtù dei caratteri delle aree e più in generale del territorio protetto, l'EG può apportare variazioni ai periodi e alle zone di divieto di accesso e frequentazione dello specchio lacuale, sulla base di osservazioni e rilevamenti che evidenzino la presenza o l'assenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico, dandone pubblicità tramite i canali di comunicazione più idonei.

#### 26.4 Accessibilità a grotte e cavità

- 1. Per prioritarie esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, è sempre vietato l'accesso alle cavità naturali o artificiali non segnalate.
- 2. All'interno delle grotte e cavità presenti censite e segnalate come accessibili dall'EG è vietato:
  - scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
  - effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti;
  - svolgere qualsiasi attività che determini alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità;
  - asportare o danneggiare concrezioni, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici ed archeologici;
  - disturbare la fauna selvatica.

#### 26.5 Accessibilità ai capanni di osservazione dell'avifauna

- 1. Lungo il lago sono presenti 5 capanni per l'osservazione dell'avifauna, all'interno dei quali è vietato:
  - l'accesso di un numero di persone superiore alla capienza massima di sicurezza stabilita per ogni singolo manufatto e riportato con apposita cartellonistica all'ingresso dei capanni;



- gridare, produrre o riprodurre musica o qualsiasi rumore che per intensità e/o durata possa arrecare disturbo alla fauna selvatica;
- svolgere, all'interno delle strutture, attività diverse dall'osservazione dell'avifauna;
- deteriorare, manomettere, imbrattare, danneggiare o utilizzare in modo improprio le strutture.
- 2. Le regole di accesso e i comportamenti da tenere nei capanni di osservazione saranno segnalati opportunamente mediante cartelli esposti in prossimità degli stessi.

# 26.6 Riprese fotografiche e cinematografiche e video per scopi di lucro e pubblicitari

- Le riprese fotografiche e cinematografiche, nonché i video professionali realizzati per scopi di lucro e pubblicitari
  (fatte salve quelle promosse dall'EG e finalizzate a incentivare e pubblicizzare le attività svolte all'interno della
  Riserva), possono essere effettuate previa richiesta di autorizzazione all'EG, redatta sulla base del modello presente
  sul sito web istituzionale.
- 2. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di immagine il cui ammontare è stabilito in funzione dell'importanza, della durata, della quantità e della diffusione delle immagini, nonché del valore e vulnerabilità dei set interessati. La tabella dei diritti unitamente alle modalità di pagamento è pubblicata sul sito unitamente al modello di istanza di autorizzazione.





#### TITOLO VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NORME FINALI E TRANSITORIE

#### art.27) Nulla Osta

- 1. L'art. 13 Legge 394/1991 prevede che, ad eccezione dei casi previsti all'art.13bis, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva sia sottoposto al preventivo nulla osta dell'EG che verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento della Riserva e l'intervento richiesto.
- 2. L'art 28 della LR 29/1997 dispone che "Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge n. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57. Il nulla-osta di cui al comma 1 è teso a verificare, oltre alla conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9 comma 3, lettera b), anche la conformità con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 394/1991.L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta".
- 3. Se non diversamente indicato negli altri articoli del presente Regolamento, gli interventi individuati nei successivi punti sono esclusi dall'acquisizione del Nulla Osta.
  - <u>Interventi di manutenzione ordinaria</u> (art. 3 lettere a) e art 6 comma 1 lett a) e b) DPR 380/01 e s.m.i. con riferimento esclusivo a quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e guelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  - Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 lettere b) e art 6 comma 2 lett a) DPR 380/01 e s.m.i. con riferimento esclusivo all'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. In questi casi si ritiene sufficiente una comunicazione di inizio lavori.
  - <u>Interventi di realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro</u> e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, di cui all'articolo 6 comma 2 lettera e) del DPR 380/01.
  - <u>Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa</u> sempre che non riguardino le parti strutturali ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa di cui all'articolo 6 comma 2 lettera e- bis del DPR 380/01.



- 4. Ai fini dell'esclusione da richiesta di *nulla osta*, gli interventi di cui ai punti precedenti non devono riguardare edifici vincolati o di interesse storico tipologico, né manufatti minori a carattere rurale tra quelli censiti nel PdR (o in progetti successivi di completamento di detto censimento).
- 5. Tutti gli interventi da eseguirsi e non espressamente contemplati nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti a preventivo *nulla osta* dell'EG ai sensi della LR 29/97.
- 6. Per l'ottenimento del nulla osta le istanze e la relativa documentazione tecnica devono essere trasmesse agli Uffici preposti dell'EG attraverso lo sportello unico del Comune di competenza territoriale, secondo le modalità approvate dall'Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lgo di Vico con deliberazione n. 5 del 01.02.2017 e successive modifiche di aggiornamento. Le domande devono pervenire complete della documentazione prevista dal regolamento e per quanto attiene all'iter procedurale si farà riferimento a quanto stabilito dalla L 241/1990 e ss.mm.ii ed alla LR 29/1997.
- 7. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine, per il combinato disposto dell'art.13 comma 4 della L.397/91 e dell'art.2 comma 7 della L.241/90 ss.mm.ii, può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il nulla osta si intende rilasciato. Resta ferma la facoltà di concludere il procedimento in forma semplificata, ai sensi dell'art.2 comma1 della L.241/90, per constatata irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.

# 27.1 Interventi da effettuare in somma urgenza

- 1. Eccettuate le singole e tassative ipotesi espressamente richiamate da disposizioni legislative statali o regionali, non sussistono deroghe o esclusioni di carattere generale dal regime del preventivo rilascio di nulla osta in ragione dell'urgenza o somma urgenza dei lavori da realizzare. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza e sanità o per opere di somma urgenza, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'EG, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme del PdR o del presente Regolamento, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
- 2. Qualora gli interventi, siano avviati preliminarmente al rilascio del *nulla osta* e risultino in contrasto con il presente regolamento e/o arrechino danno alla conservazione degli ambienti tutelati, i soggetti responsabili concordano con l'EG opportune misure compensative o di ripristino entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento.

#### art.28) Autorizzazioni

- 1. L'autorizzazione è atto relativo a procedura di competenza esclusiva dell'Ente e viene richiesta per l'esercizio di attività e manifestazioni, comunque compatibili con le norme vigenti e con le finalità istitutive della Riserva e non diversamente autorizzabili da terzi.
- 2. L' autorizzazione da parte dell'EG è necessaria quando previsto nelle NTA e nel presente regolamento ed è presentata presso gli uffici dell'EG secondo la modulistica presente sul sito istituzionale.



- 3. Autorizzazioni in deroga al presente regolamento possono essere rilasciate motivatamente dall'EG per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico e culturale. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio che non contrastino con gli obiettivi generali e specifici di salvaguardia espressi nel PdR e siano indispensabili ai fini della corretta gestione della Riserva, possono essere attuate previa autorizzazione dell'EG, anche in deroga alle seguenti limitazioni o divieti:
  - uso di mezzi a motore sul lago;
  - abbandono dei sentieri esistenti e segnati;
  - raccolta della flora spontanea e cattura di esemplari della fauna protetta.
- 4. Le autorizzazioni in deroga di cui sopra sono da intendersi nominative ed a termine nonché condizionate a specifiche prescrizioni.

# art.29) Valutazione di Incidenza Ambientale

- 1. Tutti i piani o progetti, previsti nel territorio della Riserva, che ricadono all'interno delle ZSC/ZPS e che posso avere incidenza significativa sui Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, devono essere oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale.
- 2. Sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - tutti gli interventi previsti nella DGR 534/2006;
  - tutti i piani e progetti previsti nelle Schede progetto, che non contengano azioni e/o interventi per i quali è richiesto il *nulla osta* dell'EG;
  - le attività di ricerca e monitoraggio, che abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'EG.
- 3. La Valutazione di Incidenza Ambientale viene effettuata ai sensi del DPR 357/97, così come modificato dall'art. 6 del DPR 120/2003, e gli studi di incidenza devono essere redatti in base a quanto previsto nell'allegato G del DPR 357/97, che non è stato modificato dal decreto del 2003.
- 4. I contenuti degli studi di incidenza dovranno essere in conformità alle Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva Habitat 92/43/CEE art. 6, paragrafi 3 e 4" (pubblicate su Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 2019) e alla normativa regionale vigente (indicazioni sui contenuti della valutazione di incidenza sono date dalla DGR del 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)".
- 5. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che interessano i Siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Riserva, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti sono stati individuati.



# art.30) Vigilanza e sanzioni

- Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste dalle altre normative statali o di settore, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 ss.mm.ii.
- 2. Per l'irrogazione e la gestione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689/1981, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'EG si dota di apposita tabella di riferimento per definire specifiche sanzioni pecuniarie relative alle diverse tipologie di infrazione.
- 3. L'EG ha facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in procedimenti civili e penali per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006.